

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

ENGINIA S.R.L.



Edizione	Data	Motivazione	Approvato
1	28/09/2026	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione

Sommario

Premessa	4
1) LA NORMATIVA	4
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	4
1.2 I reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001	7
1.3 Reati commessi all'estero	18
1.4 Il Sistema sanzionatorio	18
1.5 Delitti tentati	20
1.6 Le misure cautelari	20
1.9 I requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
1.10 Le Linee Guida di Confindustria	22
2) LA SOCIETÀ: ENGINIA S.R.L.	22
2.1 Descrizione e oggetto della Società	22
2.2 L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti	22
2.3 Gli strumenti di governance di ENGINIA	23
2.4 Il sistema delle procure e delle deleghe	24
2.5 Il Sistema di controllo interno	26
2.6 Assetto Organizzativo	26
3) L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	26
3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	26
3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro	27
3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	28
3.4 I Destinatari del Modello	29
3.5 Il rapporto tra il Modello ed il Codice Etico	30
3.6 L'adozione del Modello ed il suo aggiornamento	30
4) PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	31
5) MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	33
6) L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
6.1 Introduzione	34
6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	37
6.3 Modalità di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi amministrativi	39
6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	39
6.5 Budget	41

6.6 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e altre funzioni	41
7) IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	42
8) IL SISTEMA DISCIPLINARE	43
8.1 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare	43
8.2 Sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni connesse al whistleblowing.....	43
8.3 I Destinatari e loro doveri	44
8.4 I principi generali relativi al Sistema disciplinare	44
8.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	45
8.6 Sanzioni per i dirigenti	47
8.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale	48
8.8 Misure nei confronti dei soggetti esterni	49
9) LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	49
10) LA CONFERMA DELLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE.....	51

Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione della propria attività, la Società **ENGINIA S.r.l.** (di seguito, "**ENGINIA**" o "**Società**"), ha ritenuto opportuno adottare il "**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**" (di seguito anche "**Modello**") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**").

Con l'adozione del Modello, viene, altresì, istituito uno specifico organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza, cui la Società conferisce ampi e autonomi compiti e poteri di controllo sul rispetto del Modello, così come previsto dal Decreto.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e alla qualità, la Società ha adottato e attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, redatto anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento "*Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*" emesse da Confindustria¹.

1) LA NORMATIVA

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di giuridica*", ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 *personalità*, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti Convenzioni internazionali:

- 1) Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- 2) Convenzione del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'Ente rappresentato, vale a dire:

- a) Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (c.d. "*soggetti in posizione apicale*")²;

¹ L'ultimo aggiornamento delle "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo*" emesse da Confindustria risale al mese di giugno 2021.

² A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

- b) Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. “*soggetti in posizione subordinata*” o “*soggetti sottoposti*”)³.

L’Ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per i reati espressamente previsti dal Decreto, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall’art. 27, comma 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell’Ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l’illecito (punito con le sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001) ascrivibile all’Ente.

Quanto alla natura della responsabilità del Decreto, nonostante la qualifica di responsabilità amministrativa che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell’intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell’Ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l’Ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell’Ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un’accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l’attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell’Ente. È comunque prevista per l’Ente la possibilità di essere “esonero” da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti sia risarcitori sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d’impresa con l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell’Ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l’ambito dei **Soggetti Destinatar**i dello stesso, vale a dire: “*Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle imprese;

³ Devono considerarsi “sottoposti” agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l’Ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

- Enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli Enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i criteri oggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede quattro condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'Ente:

- il reato commesso deve appartenere al catalogo dei reati inserito all'interno del Decreto stesso;
- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- i soggetti agenti devono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i criteri soggettivi di imputazione in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'Ente, ma occorre poter riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'Ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'Ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'Ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 comma 1 lett. a). L'Ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali Modelli (definito "Organismo di Vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'Ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'Ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 comma 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'Ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza che fanno carico all'Ente medesimo. In ogni caso, l'Ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei Modelli.

1.2 I reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione possa derivare la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli Enti.

Nel disposto degli **artt. 24 e 25 del Decreto** sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314, comma 1, c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art.321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Si precisa quanto segue:

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di Enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del servizio sanitario nazionale. Una funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. È, pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività' non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale, in quanto tali prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricato di pubblico servizio sono i dipendenti degli Enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di Enti privati.

L'art. 24-bis del Decreto (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) annovera i seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinqües* c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

L'art. 24-ter del Decreto (Delitti di criminalità organizzata) comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

L'art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio) del Decreto, comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

L'art. 25-ter (Reati societari) del Decreto annovera i seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve Entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622)
- Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

L'art. 25-quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali) del Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

L'art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) del Decreto comprende l'unica fattispecie criminosa prevista e punita all'art. 583-bis c.p.

L'art. 25-quinquies **“Delitti contro la personalità individuale” del Decreto** comprende i seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)

L'art. 25-sexies **(Reati di abuso di mercato) del Decreto** configura una responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

L'art. 25-septies **(Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del Decreto** prevede due distinte fattispecie di illecito amministrativo da reato dell'Ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 25-octies **(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) del Decreto** ricomprende le seguenti fattispecie criminose:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1*)

L'art. 25-octies.1 **(Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del Decreto** comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. n. 19/2024]

L'art. 25-octies.2 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]

L'art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n. 633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive

assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941)

L'art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 377 bis c.p.

L'art. 25-undecies (Reati ambientali) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto-legge n. 116/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018 e modificato dal Decreto-legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto-legge n. 116/2025]

L'art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

L'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) del Decreto comprende un'unica fattispecie di reato prevista e punita all'art. 604-bis c.p. ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa").

L'art. 25-quaterdecies (Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

L'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

L'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) del Decreto comprende le seguenti fattispecie di reato:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

L'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

L'art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

L'art. 25-undevicies (Reati contro gli animali) del Decreto comprende le seguenti fattispecie criminose:

- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Infine, si segnala l'entrata in vigore del Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante "Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937", precisando che le fattispecie di reato richiamate dall'art. 34 del D.lgs. cit. non integrano reati presupposto della responsabilità dell'Ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazione alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001. Si riportano di seguito i reati richiamati dall'art. 34, D.lgs. 129/2024:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)

- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.3 Reati commessi all'estero

L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 (*"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"*) ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli Enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della L. n. 146/2006 definisce "*reato transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

1.4 Il Sistema sanzionatorio

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato disciplinate dagli artt. 9 a 23 del Decreto, sono le seguenti:

- **Sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ogni singola quota va da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota).

Oltre alle sanzioni pecuniarie commisurate in base alle quote, la sanzione pecuniaria può essere determinata per alcune ipotesi tassativamente prevista dalla legge in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

- **Sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - L'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività aziendale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'Ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Le sanzioni interdittive si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante Entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per alcuni reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni se il reato è stato commesso da un soggetto "apicale" e una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto "non apicale", nonché per i reati previsti dall'art. 25-octies.2); in deroga alla temporaneità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

- **Confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di lucro. In merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'Ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge. Si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo.
- **Pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p. nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione è a spese dell'Ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 Le misure cautelari

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 comma 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto. Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'Ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente*", prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i Modelli adottati dall'Ente;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente*" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto medesimo, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

1.9 I requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come sancito dall'art. 6 comma 2, del Decreto, i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, cosiddette "attività sensibili";
- b. prevedere specifici protocolli di controllo diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto.

1.10 Le Linee Guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale. Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi e aggiornamento del Modello.

2) LA SOCIETÀ: ENGINIA S.R.L.

2.1 Descrizione e oggetto della Società

Enginia S.r.l. opera dal 1997 nel settore aeraulico ed è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di serrande e altri componenti plastici e metallici per unità di trattamento dell'aria, con soluzioni dedicate a una clientela OEM. L'azienda ha sede a Trezzo sull'Adda (MI).

Nel corso del 2021 è entrata a far parte del Gruppo CAREL.

Nel corso degli anni Enginia ha investito in capitale umano e tecnologia, sviluppando centinaia di prodotti e componenti su misura dedicati ai clienti. La cura dei particolari, l'affidabilità e la robustezza dei prodotti, hanno reso l'azienda un player di primo livello nel mondo.

2.2 L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, purché sia nel territorio di uno stato membro dell'UE. È convocata, nei termini di legge, ad opera dell'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea dei Soci delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate e con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto della Società.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre soggetti, ivi incluso il Presidente.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Essi cessano dalla carica alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci. Nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, lo Statuto individua inoltre i meccanismi di nomina e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Sindaco Unico

I doveri di vigilanza del Sindaco Unico sulla gestione devono essere esercitati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché nel rispetto delle previsioni statutarie della Società.

Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una Società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2.3 Gli strumenti di governance di ENGINIA

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Job description** - la redazione delle *Job description* consente di comprendere la ripartizione delle fondamentali responsabilità e anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- **Sistema di deleghe e procure** - con cui vengono assegnati i poteri per rappresentare o impegnare la Società. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa.
- **Sistema interno** – ENGINIA adotta presidi organizzativi e operativi finalizzati a prevenire i rischi e a garantire una gestione corretta dei processi aziendali rilevanti.

- **Sistema di Gestione Qualità** – è l'insieme dei documenti che descrivono i processi e le attività della Società finalizzati a garantire la conformità ai requisiti definiti dalla certificazione ISO 9001.
- **Codice Etico di CAREL Industries S.p.A.** - esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come propri e a cui si conforma. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati da ENGINIA, qui sopra richiamati in estrema sintesi, e delle previsioni del presente Modello consentono di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D.Lgs. n. 231/2001).

Il sistema della predetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte delle Autorità preposte, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

2.4 Il sistema delle procure e delle deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura.

Si intendono per “deleghe” le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce ad uno o più dei suoi componenti il potere di esercitare autonomamente alcune delle attribuzioni proprie dell'organo nel suo complesso, determinando in modo non equivoco il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle stesse.

Si intende per “delega organizzativa” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Ciascuna delega organizzativa a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

L'assetto delle deleghe e delle procure in vigore presso la Società alla data dell'approvazione, a cui si fa integrale rinvio, risulta pienamente conforme al perseguimento degli obiettivi del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le eventuali modifiche alle deleghe e alle procure che dovessero intervenire successivamente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza che ne verificherà la conformità rispetto al Modello vigente.

Il Sistema delle deleghe e dei poteri ha lo scopo di:

- Attribuire ruoli e responsabilità a ciascuna Funzione aziendale;
- Individuare le persone fisiche che possono operare in specifiche attività aziendali;
Formalizzare le attribuzioni dei poteri decisionali e la loro portata economica.

Tra i principi ispiratori di tale sistema vi sono una chiara e organica attribuzione dei compiti, onde evitare sovrapposizioni o vuoti di potere, nonché la segregazione delle responsabilità e la contrapposizione degli interessi, per impedire concentrazioni di poteri, in ottemperanza ai requisiti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, ciascun atto di delega e conferimento di poteri di firma deve fornire le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dall’elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell’ambito dell’organizzazione societaria.

Invero, le nuove Linee Guida Confindustria precisano che *“è opportuno che l’attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all’assunzione e attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ad attività a rischio reato⁴:*

- *sia formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;*
- *indichi con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;*
- *preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;*
- *preveda soluzioni dirette a consentire un controllo sull’esercizio dei poteri delegati;*
- *disponga l’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;*
- *sia disposta in coerenza con il principio di segregazione;*
- *sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.”*

Il sistema delle procure, delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, deve essere costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, nel caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura della Società, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l’organizzazione gerarchico-funzionale di ENGINIA.

⁴ Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, pg. 52 e ss.

2.5 Il Sistema di controllo interno

ENGINIA si dota di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e Strutture Organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, commerciali, ecc.);
- (ii) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- (iv) salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del proprio sistema di amministrazione e controllo, i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Sindaco Unico e Società di Revisione dei conti;
- Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

2.6 Assetto Organizzativo

La struttura organizzativa di ENGINIA è riflessa nell'organigramma, oltre che nell'insieme degli altri strumenti organizzativi aziendali (quali il Sistema di deleghe e procure), che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Società e in cui sono definiti i compiti, le aree, le responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola la Società.

Le attività affidate da ENGINIA a CAREL sono regolamentate nella prassi da specifici contratti di servizio. Tali contratti devono prevedere l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei terzi. Inoltre, ENGINIA deve attenersi ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico di CAREL.

3) L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

ENGINIA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'attività societaria, anche a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei Soci e degli *stakeholder* e del lavoro dei propri collaboratori ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione alla commissione di comportamenti illeciti da parte del proprio organo amministrativo, dei dipendenti, dei collaboratori e dei *partner* d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e ad integrare e migliorare quanto già esistente. Detta iniziativa è stata assunta nella

convinzione che l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti, lineari ed etici nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, la Società ha predisposto una mappa delle attività e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "sensibili", ossia quelle che per loro natura rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto, contenute all'interno del Documento Matrice di individuazione delle aree a rischio di reato (MIAR).

3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del presente Modello possono essere così riassunti:

1. Individuazione delle "Attività sensibili", all'interno delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - Analisi dei documenti identificativi della Società (es. statuto, organigrammi, visura, delibere e procure etc.);
 - Analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo della Società: (es. *Guidelines e policies*);
 - Identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati potenzialmente applicabili previsti dal Decreto;
 - Interviste agli *Owners*, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio.
2. Valutazione della gravità del rischio inerente e del rischio residuo, detta valutazione si rinviene nel Documento *Risk Assessment*, volto a:
 - individuare e descrivere le attività sensibili e ad associarle ai reati-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto;
 - comprendere e descrivere le modalità concrete di realizzazione del reato-presupposto;
 - calcolare il rischio inerente ed il rischio residuo tramite una metodologia strutturata *ad hoc* per la Società ed allegata al Documento *Risk Assessment*.
3. Definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico, vincolante per tutti i Destinatari), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico.
4. Valutazione dei protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzati, con riferimento alle attività "sensibili" della Società, a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, neutralizzare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti;
 - condivisione dei protocolli con il Management.

5. Configurazione ed individuazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.
6. Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo.
7. Implementazione di un sistema di segnalazioni *whistleblowing* idoneo a segnalare condotte illecite, violazioni del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello e, al tempo stesso, a tutelare il segnalante:
 - Attivazione di un canale interno accessibile idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone menzionate e del contenuto della segnalazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali.

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate Famiglie di reati è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte, della tipologia di reati indicati, nonché dell'interesse o vantaggio societario.

La Società, alla luce di quanto sopra esposto, si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione alla prevenzione dei reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.Lgs. 231/2001. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, o ancora, di modifiche societarie rilevanti, ENGINIA valuterà l'opportunità di aggiornare il Modello.

3.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da ENGINIA è costituito dal presente Documento di "Parte Generale", da 19 "Parti Speciali" e dal Codice Etico CAREL.

La presente "Parte Generale" illustra i contenuti del D.Lgs. 231/2001, la funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle specifiche tipologie di reato previste all'interno dei sopracitati reati considerati rilevanti in fase di analisi dei rischi.

Obiettivo delle Parti Speciali è la definizione delle regole di condotta da adottare a cura dei destinatari, conformi a quanto previsto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ed individuati come possibili sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte.

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta, come già anticipato, nel rispetto della metodologia adottata, tenendo, altresì, conto della dimensione e del *core business* condotto da ENGINIA, dalla tipologia di reati indicati, nonché dall'interesse o vantaggio societario.

Attualmente sono state considerate rilevanti le seguenti Famiglie di reato⁵:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

⁵ Si precisa nuovamente, tuttavia, che detta versione potrà essere aggiornata in relazione ad eventuali evoluzioni normative e societarie.

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Reati transnazionali⁶.

3.4 I Destinatari del Modello

Il Modello completo si applica all'organo amministrativo, ai dipendenti e a tutti i collaboratori che agiscono in nome e per conto della Società.

I fornitori ed i clienti sono chiamati a rispettare il Codice Etico ed eventuale altra documentazione che verrà appositamente condivisa dalla Società.

⁶ Si precisa che i principi di comportamento e i protocolli di controllo previsti a mitigazione del rischio di commissione dei reati ritenuti rilevanti, commissibili in forma transnazionale, sono contenuti all'interno delle Parti Speciali relative ai "Delitti di criminalità organizzata" (art. 24-ter) e "Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 25-decies).

Per i soggetti che operano su mandato o per conto di ENGINIA, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Codice Etico, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazione e/o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.5 Il rapporto tra il Modello ed il Codice Etico

ENGINIA S.r.l. intende improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della Società al rispetto, non solo delle leggi e dei regolamenti vigenti, ma anche di principi etici condivisi. A tale fine, la Società aderisce al Codice Etico adottato da CAREL Industries S.p.A. volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali, nonché da parte di fornitori e clienti.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato da CAREL Industries S.p.A., pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Si rende opportuno precisare che:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiami principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.⁷

3.6 L'adozione del Modello ed il suo aggiornamento

L'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*". L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede mediante delibera.

⁷ Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione civile con ordinanza 23427 del 1° agosto 2023: "*nelle società commerciali il Codice etico costituisce il necessario completamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente, in quanto documento aziendale diretto ad individuare, in riferimento all'etica e ai valori che ispirano l'impresa, diritti, doveri e responsabilità di tutti coloro che partecipano alla realtà aziendale (personale dipendente ed eventualmente gli esterni che, con le società, intrattengano rapporti commerciali)*".

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2026.

Le successive modifiche o integrazioni, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

La versione aggiornata del Modello dovrà essere immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

4) PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte nei precedenti paragrafi e relative al D.Lgs. n. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di gestione e controllo già in essere in azienda e adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi societari nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire, ENGINIA ha individuato le seguenti componenti:

Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo deve rispettare i requisiti di: (i) chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative; (ii) separazione dei ruoli, ossia le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Al fine di garantire tali requisiti, la Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure codificate, ecc.) improntati a principi generali di: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara descrizione delle linee di riporto; (iii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti e delle responsabilità attribuiti a ciascuna funzione.

Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali). Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni:

- a. la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- b. il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c. la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d. la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e. la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f. alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

Procedure operative

I processi e le attività operative sono supportati da procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
- regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
- chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo coinvolgono con ruoli diversi: il Consiglio di Amministrazione, il Sindaco Unico, la Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza, il Responsabile per la sicurezza e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da ENGINIA.

I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo:

- attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili;
- controllo e gestione, in relazione alla tempestività di segnalazione di situazioni critiche e alla definizione di opportuni indicatori di rischio.

Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto.

Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

Il compito di verificare la costante applicazione di tali principi, nonché l'adeguatezza e l'aggiornamento degli stessi, è dalla Società demandata, oltre che al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato e, dove applicabile, ai responsabili delle Funzioni aziendali e da questi eventualmente ai diretti collaboratori. A tale fine, i responsabili dovranno interfacciarsi con continuità con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere tenuto costantemente informato e al quale potranno essere richiesti pareri e indicazioni di principio e di orientamento.

5) MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, le Funzioni Aziendali coinvolte sono chiamate a rispettare i seguenti principi nelle procedure:

- Completezza
- Affidabilità
- Tempestività

Le procedure sono formalizzate ed il flusso informativo e documentale è disciplinato. È assicurata la disponibilità costante di informazioni complete, affidabili e tempestive consentendo l'assunzione puntuale delle decisioni e mantenendo evidenza dell'origine del potere decisionale.

Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Le procedure aziendali formalizzate, definiscono in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle attività e garantiscono la tracciabilità delle transazioni e dei controlli di supervisione attraverso adeguati supporti documentali.

Separazione dei compiti e delle funzioni. La concentrazione di attività critiche su un unico soggetto è evitata attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Le regole definite dalla Società nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure in materia di rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dell'integrità del patrimonio aziendale sono idonee ad assicurare l'osservanza delle stesse da parte delle strutture e degli addetti.

6) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Introduzione

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001, individua come ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, assicurandosi che sia aggiornato.

Requisiti

L'Organismo di Vigilanza deve essere istituito nel rispetto dei seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: mirano a garantire che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale, dall'assenza di alcun riporto gerarchico all'interno dell'organizzazione aziendale, dall'assenza di compiti operativi e dalla facoltà di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione;
L'Organismo di Vigilanza è in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società. L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società ed è svincolato da ogni rapporto gerarchico all'interno dell'organigramma aziendale;
- professionalità: l'Organismo deve essere dotato di competenze tecnico-professionali e specialistiche adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere (es. tecniche di intervista, *flow charting*, tecniche di analisi dei rischi, ecc.). Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità di azione: è un organismo interno all'organizzazione, adeguato in termini di struttura e risorse dedicate, nonché privo di mansioni operative che possano limitare l'impegno necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate.

Composizione

L'Organismo può essere collegiale, quindi composto da più membri, ovvero monocratico composto da un singolo componente.

ENGINIA S.r.l. ha nominato un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un membro esterno, scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificato ed esperto nelle materie rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo stesso adeguata competenza in materia legale, contabile, di *risk assessment* ed *internal auditing*, giuslavoristica, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, indipendenza e autonomia.

Autonomia e indipendenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere indipendenti da ENGINIA e pertanto:

- 1) non devono essere legati alla Società o alle Società da questa controllate e/o partecipate nonché alle Società controllanti e/o partecipanti, da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza o implicino, in riferimento alle aree di competenza dell'Organismo di Vigilanza, potenziali conflitti di interesse;
- 2) non devono avere rapporti di parentela con i soci o gli amministratori della Società o delle Società da questa controllate e/o partecipate nonché dalle Società controllanti e/o partecipanti idonei a ridurne l'autonomia di giudizio;
- 3) non devono essere legati in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società stessa o alle Società da questa controllate e/o partecipate nonché alle Società controllanti e/o partecipanti da vincoli di dipendenza o subordinazione.

Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Sono cause di ineleggibilità e incompatibilità con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza, anche a garanzia del requisito di onorabilità:

- essere membro munito di deleghe operative del C.d.A. di ENGINIA S.r.l. o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- essere revisore contabile di ENGINIA S.r.l. o di Società da questa controllate e/o partecipate nonché di Società controllanti e/o partecipanti;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- aver svolto, negli ultimi tre anni, funzioni di Amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile a pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle ordinarie persone giuridiche;
- essere stato condannato con sentenza anche non irrevocabile ed anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 447 c.p.p. per delitti non colposi e per reati puniti a titolo di dolo o di colpa richiamati nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione.

Presidenza dell'Organismo di Vigilanza

Tra i membri deve essere scelto e nominato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza:

- che riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- che opera secondo il metodo collegiale ed è dotato di un proprio "regolamento di funzionamento" redatto dallo stesso.

Durata dell'incarico

L'Organismo di Vigilanza resta in carica, salvo diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione, per un triennio. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato il nuovo Organismo di Vigilanza, prima del termine del mandato dello stesso, l'Organismo di Vigilanza resterà in carica in regime di "prorogatio", fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

Revoca

A tutela dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo, modifiche alla sua struttura (revoche, ecc.), ai suoi poteri e al suo funzionamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime ed adeguatamente motivato.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere revocato in caso di giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per giusta causa dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri;
- una sentenza di condanna della Società ovvero una sentenza di patteggiamento ai sensi del Decreto, dalla quale risulti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza.

In tutti i casi di applicazione in via cautelare di una sanzione interdittiva prevista dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, potrà eventualmente provvedere alla revoca dell'Organismo di Vigilanza, qualora ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità ovvero in caso di insorgenza di una delle cause di ineleggibilità sopra individuate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, nonché gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità ovvero altre ragioni di natura personale che, comunque, determinino l'assenza dalle attività dell'Organismo di Vigilanza per un periodo superiore a sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza dello stesso, da attuarsi secondo le modalità sopra individuate.

Nel caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina del/i sostituto/i in modo tempestivo, nei casi in cui venga meno il numero minimo di componenti sopra indicato. Nel frattempo, l'Organismo resta nel pieno dei suoi poteri e funzioni seppur operando in formazione ridotta.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D.lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così riassunte:

- **Valutazione dell'adeguatezza ed efficacia del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche della Società, a prevenire i rischi di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- **Vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- **Vigilanza sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a modifiche normative e/o a cambiamenti della realtà aziendale (es. modifiche nel sistema di *governance*, delle deleghe o procure vigenti, del *core business* aziendale e dei processi). L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- **Vigilanza sull'adeguatezza, sull'applicazione e sull'efficacia del sistema sanzionatorio**

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo né sanzionatori, relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, ha facoltà di:

- Attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni;
- Effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- Raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- Chiedere informazioni ai vari *Owners*, ove necessario, anche all'organo amministrativo nonché ai collaboratori, consulenti esterni, etc.;
- Condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo etc.).

All'Organismo sarà affidato, su un piano operativo, il compito di:

1. verificare costantemente l'efficacia e l'efficienza delle procedure aziendali vigenti, ricorrendo all'ausilio delle competenti Funzioni, nonché del Responsabile della Sicurezza (RSPP) per quanto concerne le problematiche concernenti l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori;
2. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali;
3. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da ENGINIA, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili o "strumentali" alla realizzazione delle stesse;
4. coordinarsi con l'Amministratore Delegato o con funzioni da lui delegate per i programmi di formazione del personale;
5. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
6. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione costituendo l'archivio "formale" dell'attività di controllo interno;
7. coordinarsi con le altre funzioni aziendali nell'espletamento delle attività di monitoraggio di loro competenza e previste nei protocolli;
8. verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alla normativa vigente;
9. verificare che gli elementi previsti per l'implementazione del Modello (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, adottando o suggerendo l'adozione, in caso contrario, di un aggiornamento degli elementi stessi;
10. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
11. riferire periodicamente all'Amministratore Delegato e tramite quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
12. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dell'archivio a supporto dell'attività ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- Emanare disposizioni intese a regolare l'attività e il funzionamento dell'Organismo;
- Accedere a qualsiasi documento della Società rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;

- Disporre che i Responsabili delle varie funzioni (*Owners*) forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

6.3 Modalità di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi amministrativi

L'Organismo di Vigilanza di ENGINEIA opera secondo due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- annuale, attraverso una Relazione di carattere informativo, avente ad oggetto:
 1. l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
 2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a ENGINEIA, sia in termini di efficacia del Modello;
 3. gli interventi correttivi e migliorativi suggeriti ed il loro stato di realizzazione.

Tale Relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione, il quale può comunque convocare in ogni momento l'Organismo di Vigilanza, nonché trasmessa per conoscenza al Sindaco Unico.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'Organismo di Vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza. L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a propria volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni all'Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione e/o al Sindaco Unico ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e comunque deve trasmettere agli stessi con cadenza semestrale la sopracitata relazione.

Ogni attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere documentata mediante verbali, conservati e archiviati a cura dello stesso e della Società.

6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 2 lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

Pertanto, al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza, utilizzando un'apposita e-mail: izanellato@btlaws.it.

È inoltre possibile trasmettere comunicazioni in formato cartaceo mediante inserimento nelle apposite cassette postali, collocate nei locali aziendali, accessibili a tutti e apribili esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste ai singoli *Owners* della Società.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali e che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione, di qualsivoglia genere purché attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni eventualmente erogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette *sensibili* per conto o nell'interesse della Società.

I *flussi informativi* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.

6.5 Budget

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e proposto, in considerazione delle proprie esigenze, dal medesimo Organismo di Vigilanza.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda ai delegati per la sottoscrizione dei relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato di ENGINIA S.r.l. nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

6.6 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e altre funzioni

Ai fini di una migliore conoscenza e corretto presidio del contesto aziendale, l'Organismo di Vigilanza può richiedere la presenza alle proprie riunioni, anche in forma permanente, di soggetti quali, a titolo di esempio, il Sindaco Unico ed i responsabili delle funzioni aziendali (es. Quality & HSE Manager, IT Manager, Chief Financial Officer, Sales & Marketing Director, ecc.) aventi attinenza con le tematiche oggetto delle verifiche. Questi partecipano alle riunioni esclusivamente in qualità di invitati.

Nell'esercizio delle sue attività e funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve, pertanto, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Azienda, per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il Chief Financial Officer, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari e per l'analisi delle dinamiche gestionali di impatto economico finanziario;
- con il Responsabile della sicurezza (RSPP) per l'osservanza di tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- con ogni altra Funzione ritenuta di volta in volta rilevante ai fini delle proprie attività.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza della Società può chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società Controllante o delle altre società del Gruppo CAREL, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Società.

L'Organismo di Vigilanza di ENGINIA può essere chiamato dall'Organismo di Vigilanza della Società Controllante o di altre società del Gruppo CAREL a relazionare quest'ultimo in merito alle eventuali violazioni accertate al proprio Modello e alle sanzioni disciplinari applicate, alle modifiche di carattere significativo apportate al Modello ed ai fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della Società.

7) IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il D.Lgs. n. 24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

Il nuovo D.Lgs. 24/2023 ha modificato ed innovato la disciplina relativa all'istituto del *whistleblowing*, vincolando gli Enti, pubblici e privati⁸, a implementare un sistema di *whistleblowing* dotato delle caratteristiche dettate dal Decreto stesso.

Da tempo l'istituto del *whistleblowing* è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti, per tale motivo già la Legge n. 179 del 2017 aveva esteso anche al settore privato le disposizioni poste a tutelare il dipendente che segnalava illeciti (c.d. *whistleblower*), inizialmente previste per i soli Enti pubblici.

Tuttavia, il D.Lgs. 24/2023 ha provveduto ad abrogare l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001, in quanto agli Enti dotati di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, al di là delle dimensioni aziendali, si applicano le nuove disposizioni normative.⁹

Pertanto, la Società, al fine di garantire una gestione responsabile delle segnalazioni, in linea con le nuove prescrizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, si impegna a redigere e tenere aggiornati i documenti obbligatori ai quali si rinvia, in particolare la Procedura *whistleblowing*. Le modalità sono dettagliatamente descritte nella Procedura per la gestione delle segnalazioni interne (c.d. *whistleblowing*) adottata dalla Società in data 11/12/2023 e scaricabile sul sito della Società al seguente link: [Legal & Compliance - RECUPERATOR](#)

Le segnalazioni non devono riguardare questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti. Ogni segnalazione è ricevuta e gestita dall'Organismo di Vigilanza collegiale.

La Società, tramite i soggetti preposti, effettua tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo che tali verifiche siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi generali di indipendenza e professionalità delle attività di controllo e di riservatezza.

La Società, in ottemperanza alle previsioni normative di cui al D.Lgs. 24/2023, si impegna a tutelare i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, assicura la riservatezza circa le identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

⁸ La normativa in oggetto si applica agli Enti privati che nell'ultimo anno abbiano impiegato la media di almeno 50 dipendenti, ovvero che, al di là delle dimensioni, abbiano adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o ancora che si occupino di determinati settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente).

⁹ Articolo 23 "Abrogazione di norme", D.Lgs. 24/2023.

8) IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto) possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti, ai dirigenti, agli amministratori e ai Sindaci, quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso, di carattere contrattuale/negoziati (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc.) nell'altro caso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Ne consegue, che il sistema disciplinare completa e rende effettivo il Modello, il cui fine è evitare che vengano commessi reati. Tuttavia, la decisione di applicare una sanzione disciplinare senza attendere l'esito del giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti consentendo, in ogni caso, di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.¹⁰

8.1 Definizioni e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare siano conformi a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal *CCNL Gomma Plastica Industria*.

Tali accordi assicurano, altresì, che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione sia in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

8.2 Sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni connesse al whistleblowing

Il D.Lgs. 24/2023 ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 ed ha modificato il comma 2-bis secondo quanto segue: "*I Modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).*".

¹⁰ Si vedano le "Linee Guida Confindustria", giugno 2021, pg. 71.

Pertanto, le sanzioni disciplinari potranno essere applicate da parte della Società anche a coloro che dovessero violare le misure di tutela previste per il Segnalante ex D.Lgs. 24/2023, nonché a coloro che dovessero effettuare segnalazioni con dolo o colpa grave.

8.3 I Destinatari e loro doveri

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico ed a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come “Infrazioni”), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. e dell'art. 2106 cod. civ.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 cod. civ.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

8.4 I principi generali relativi al Sistema disciplinare

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi potenziali illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito);

- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che, qualora dovesse essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà riceverne tempestiva comunicazione. Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

8.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti da impiegati e/o quadri in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano, come sopra precisato, tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società sarà quindi costituito dalle norme del codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.

In applicazione del *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dell'industria della Gomma e della Plastica.*, si applicano le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento disciplinare con preavviso e, nel caso in cui le violazioni siano gravi e arrechino all'azienda grave nocumento morale o materiale oppure le azioni costituiscano delitto a termine di legge, senza preavviso.

I provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione si applicano nei confronti del lavoratore che:

- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- esegua negligenza o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
- venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- fuori dall'azienda compia, per conto di terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
- in altro modo trasgredisca l'osservanza del CCNL o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

L'ammonizione è applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di licenziamento disciplinare con preavviso si applica a titolo indicativo per le seguenti mancanze:

- insubordinazione ai superiori;
- sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
- rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti di licenziamento senza preavviso;
- assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;

- condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

Il provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso si applica a titolo indicativo per le seguenti mancanze:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'azienda;
- trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
- danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

8.6 Sanzioni per i dirigenti

I comportamenti tenuti dai Dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dirigenti, ove presenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società sarà quindi costituito dalle norme del Codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette infrazioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorché la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai dirigenti verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

8.7 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti dei o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

8.8 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Documento di Parte Generale e nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'Amministratore Delegato o altro soggetto da questi delegato, verifica che i Soggetti Esterni si obblighino al rispetto del Codice Etico e verifica, altresì, che siano informati delle conseguenze che possano derivare dalla violazione dello stesso.

9) LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ENGINIA S.r.l. garantire la corretta divulgazione e la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

La comunicazione del Modello e del Codice Etico avverranno tramite le modalità di seguito indicate:

- **personale interno:** il Modello (Parte Generale e Parti Speciali) e il Codice Etico CAREL saranno resi disponibili all'organico della Società in formato cartaceo ed elettronico. Ogni risorsa sarà, pertanto, informata riguardo l'avvenuta pubblicazione dei già menzionati documenti con un'apposita comunicazione che verrà trasmessa sulla casella di posta elettronica aziendale.
Ai nuovi assunti, viene consegnato un prospetto informativo, costituito dal Modello e dal Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.
- Inoltre, il Modello, nella sua versione integrale, è oggetto di affissione pubblica nella apposita bacheca presso la reception aziendale ed è oggetto dell'attività di formazione descritta nel paragrafo successivo. Per tutti i dipendenti della Società, ai quali vanno consegnate copie del Modello e del Codice Etico aziendali, si richiede altresì la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno", ad osservare le prescrizioni in essi contenute.

- **soggetti esterni** (fornitori, consulenti, etc.): la Parte Generale del Modello 231 e il Codice Etico saranno pubblicati sul sito internet aziendale;

Allo scopo di sensibilizzare i Destinatari del presente Modello sugli elementi del D.Lgs. 231/2001, sui rischi potenzialmente presenti e sulla normativa interna messa in atto per prevenire i rischi di reato, ENGINIA intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano ed agiscono per conto della Società. L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Verranno erogate sessioni formative al personale in merito alle seguenti tematiche:

- introduzione al D.Lgs. 231/2001
- trattazione della cosiddetta "esimente"
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- fattispecie di reato previste dal legislatore con particolare rilievo a quelle individuate come potenzialmente a rischio
- sistema sanzionatorio e sistema disciplinare
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- Documentazione costituente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico).

Successivamente in presenza di modifiche che possano avere impatto sul Codice Etico e/o sul Modello, è previsto un intervento di aggiornamento con ad oggetto i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico / Modello
- modifica di procedure / protocolli
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

Con riferimento a tutte le attività formative sopra descritte, la presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata.

A fine corso, i partecipanti verranno sottoposti a verifica del livello di apprendimento con spiegazione degli errori commessi. Questa attività è, altresì, documentata.

Per quanto attiene alle attività di informazione e formazione dei Destinatari del Modello, esse sono supervisionate ed integrate dall'Organismo di Vigilanza che avrà cura inoltre di verificare:

- la qualità dei corsi
- la frequenza degli aggiornamenti
- l'effettiva partecipazione.

Qualora dovessero entrare nuove risorse, la Società assicurerà debita attività informativa e formativa nel rispetto del D.lgs. 231/2001.

In particolare, è compito della Società di:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento da condividere con l'Organismo di Vigilanza di ENGINIA che preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso specifico per il personale apicale e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'Organismo di Vigilanza di ENGINIA.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza informare la Società in merito a:

- evoluzioni normative di interesse;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

10) LA CONFERMA DELLA ADEGUATEZZA DEL MODELLO E DELLA SUA EFFICACE ATTUAZIONE

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel continuo dai vari *Owners*, per ciascuna funzione di propria competenza. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione della Società conferma formalmente almeno una volta all'anno, per il tramite delle informazioni raccolte dai vari *Owners*:
 - l'identificazione di eventuali attività cosiddette *sensibili*, con l'indicazione della propria valutazione in merito alla rilevanza in termini di necessità di presidio dei rischi relativi ai reati presupposto;
 - che siano state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello, con indicazione delle principali anomalie o delle atipicità riscontrate a seguito delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello, fermo restando gli obblighi di comunicazione periodica di tali informazioni rilevanti verso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.